



Roma, 08.06.2020

Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000005386/AG
Oggetto: COVID-19- Aggiornamento sui contenuti e sulle procedure di
disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e di lavoro.

Circolare n. 12293

SS
4.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL
COMITATO CENTRALE
DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
**Aggiornamento sui contenuti e sulle procedure di disinfezione e sanificazione
degli ambienti sanitari e non sanitari.**

Premessa

La cronologia di circolari e provvedimenti che si sono susseguiti sul tema della disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e di lavoro è serrata e corposa. Un primo documento è costituito dalla circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, rubricata “*COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti*”, che chiarisce le norme per la gestione dei casi affetti da coronavirus, fornendo al contempo utili informazioni sulla sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.

Segue poi il DPCM del 4 marzo, che, all’art.2, comma a), riprendendo le indicazioni dell’OMS, suggerisce l’applicazione della circolare del Ministero della Salute di cui sopra.

A seguito poi della pubblicazione del DPCM dell’11 marzo 2020, che, all’articolo 1, comma 1, numero 9), - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, è stato sottoscritto, il 14 marzo u.s., il primo protocollo, denominato “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

In tale protocollo ed in quello successivo del 24 aprile, veniva ribadita l'importanza del tema come principio di prevenzione e contrasto alla diffusione del SARS -Covid 19.

Il testo base di riferimento

La principale fonte di riferimento è indubbiamente costituito dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 (all. 1) che, all'art. 1 che fornisce le seguenti definizioni:

“Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”.

Il documento poi prosegue indicando con precisione quali debbano essere i requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, utile indicazione anche per la sottoscrizione di contratti e/ o servizi dedicati al tema.

Sanificazione e disinfezione

È possibile, dunque, sintetizzare il concetto come un insieme di attività diversificate, tra loro correlate, che hanno l'obiettivo di partecipare, insieme ad altre procedure ed altre attività, alla realizzazione di un'importante attività di biocontenimento.

Appare evidente che la disinfezione non può essere confusa o sovrapposta alla sanificazione, essendo la prima focalizzata su quel complesso di procedimenti e operazioni finalizzati alla “sola” distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Procedura

Le concrete operazioni sequenziali (processo) con le quali si mettono in atto modalità volte al conseguimento di un obiettivo sono normalmente definite come procedure.

L'insieme di procedure presenti in un contesto organizzativo sono strumenti che standardizzano comportamenti operativi di tutti coloro che operano in quel contesto e che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'esecuzione pratica di una lavorazione.

Sicurezza sul lavoro

Gli operatori incaricati devono disporre di tutte le informazioni ed istruzioni d'uso necessarie per ogni attrezzatura di lavoro e prodotto a disposizione, in rapporto alla sicurezza e alle condizioni di impiego anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite, nella fase di utilizzazione di attrezzature e prodotti. Devono, quindi, utilizzare le attrezzature e i prodotti messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Artt. 36 e 37 TUS 81/2008 e s.m.i.).

Per quanto concerne l'analisi dei rischi, essi dovranno essere particolarmente sensibilizzati e formati su:

1. cadute scivolate e inciampi: sono le cause di infortunio più ricorrenti nel settore delle pulizie e sono legate a diversi fattori che per la maggior parte possono essere evitati con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di comportamento;
2. manipolazione inappropriata di prodotti, materiali, oggetti: le manipolazioni inappropriate sono molto diffuse in particolare di rifiuti speciali, macchine e attrezzature, prodotti. Particolare attenzione deve essere risposta al divieto di miscelazione di prodotti come ammoniaca, ipoclorito di sodio acido muriatico o etilico;
3. posture di lavoro non adeguate e utilizzo di scale: le movimentazioni e le posture di lavoro sono assai spesso fonte di affaticamento fisico e/o di lesioni corporali, quali: ferite, punture e tagli, lesioni muscolo scheletriche, ecc. Le scale portatili eventualmente utilizzate devono essere marcate secondo il D.Lgs. 81/2008 (deve portarne i riferimenti) o la UNI EN 131.

Si ricorda che è necessaria una modifica sul Manuale HACCP che tenga conto, nei diversi capitoli, di come l'emergenza COVID-19 sollecita la modifica di alcuni contenuti, in particolare quelli legati alle procedure operative sulle pulizie in esso inserite che, normalmente, non richiamano i principi di disinfezione e sanificazione.

IL CORRETTO PROCESSO: DALLE PULIZIE ALLA DISINFEZIONE

Tutte le operazioni preventive di pulizia sono propedeutiche ad una buona gestione del processo di gestione della biosicurezza. Tutte le operazioni di disinfezione devono essere sempre precedute dalle operazioni di pulizia intese come *“attività ..che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”*.

FASE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	ESECUZIONE	NOTE
0		Prima di qualsiasi attività operativa è necessario indossare idonei DPI: guanti in lattice monouso, mascherina FP2 ed eventuale visiera.		La mascherina non deve essere dotata di filtro.
1	Pulizia ¹ delle superfici inanimate (pavimenti, tavoli, scaffalature, ripiani, tastiere PC)	Prima di tutto occorre detergere la superficie, attività volta a rimuovere, attraverso l'utilizzo di un panno, lo sporco superficiale visibile, come polveri, sporco organico, macchie, ecc. È una fase fondamentale perché macchie e sporco sono l'habitat ideale per la proliferazione di germi e batteri. La detersione fisica consiste nell'asportazione meccanica dei residui grossolani e nel risciacquo con acqua tiepida immediatamente al termine del lavoro; l'azione detergente è affidata al frizionamento manuale e alla pressione dell'acqua.	1. asportazione meccanica dello sporco grossolano; 2. risciacquo iniziale con acqua calda; 3. applicazione del detergente: occorre impiegare un detergente che stacchi lo sporco dalla superficie e ne permetta l'allontanamento con il risciacquo successivo per il tempo di contatto necessario; 4. frizionare la superficie; 5. risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto; 6. asciugare.	Detergente è definito come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano.
2	Igienizzazione	Igienizzare significa pulire a fondo una superficie, rimuovendo i batteri e le sostanze nocive. È una eventuale fase intermedia di pulizia che viene effettuata attraverso prodotto igienizzante con un effetto pulente che permette di rimuovere lo sporco e contrastare lo sviluppo dei germi. E' preferibile utilizzare un panno diverso da quello utilizzato della fase precedente.	1. applicazione dell'igienizzante; 2. frizionare la superficie; 3. risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto; 4. asciugare.	Tali prodotti, per definizione, non garantiscono una riduzione della contaminazione microbiologica equivalente a quella dei disinfettanti perché non sono considerati PMC.

¹ La definizione di pulizia della Norma EN ISO 862 è: «Processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione»

FASE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	ESECUZIONE	NOTE
3	Disinfezione ²	Disinfettare significa eliminare i batteri nocivi al 99,99%. È un'operazione che prevede l'utilizzo accurato di disinfettanti di comprovata efficacia. È importante verificare le indicazioni che vengono scritte sulle etichette apposte sui prodotti e rispettarle rigorosamente. In questa fase è necessario utilizzare strumenti solo per questo scopo, avendo cura, al termine delle operazioni, di lavarli e risciacquarli abbondantemente sempre con la sostanza disinfettante.	PAVIMENTAZIONE 1. Preparazione della soluzione secondo le indicazioni presenti in etichetta. Si ricordano le percentuali indicate dal Min.Sal. in caso di utilizzo di ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%); 2. Applicazione della soluzione con un tempo di permanenza di almeno 5 min; 3. Lasciare asciugare; TAVOLI, SCAFFALATURE, RIPIANI, TASTIERE SCHERMI, MOUSE PC, TERMINALE POS 4. Si può procedere utilizzando un panno tessuto in microfibra o cotone imbevuto con soluzione di ipoclorito commerciale allo 0,5% (250 ppm di cloro disponibile: 5 ml in 995 ml di acqua) o in un'unica operazione utilizzando un detergente/disinfettante (5-40 ppm di cloro attivo).	Un prodotto registrato come PMC è riconosciuto dal Ministero della Sanità per agire come Disinfettante ed è quindi comprovata la sua capacità di ridurre la carica batterica del 99,9%.
4	Dismissione e smaltimento attrezzature		Al termine delle fasi operative guanti monouso e mascherina devono essere posti negli appositi contenitori.	Si ricorda quanto previsto dal Min.Sal con il documento del 22 febbraio 2020 dal nome "COVID-2019.
				Lo smaltimento sarà fatto ad opera di aziende specializzate.

Frequenza di applicazione della procedura

AMBIENTE SANITARIO	AMBIENTE NON SANITARIO (ORDINI)
La frequenza dell'applicazione completa della procedura in tutte le aree o le superfici è più alta di quanto normalmente previsto nel manuale HACCP. Almeno 1 volta al giorno vanno applicate la fase 1 e 2. La fase 3 è applicata almeno 2-3 volte al giorno.	La frequenza dell'applicazione completa della procedura in tutte le aree o le superfici è in relazione alla frequentazione dei locali da parte di interlocutori esterni. Si raccomandano gli ingressi esterni, solo se strettamente necessari. Almeno una volta a settimana la procedura deve essere applicata completamente. La fase 3 in relazione alla frequentazione dei locali.

² I prodotti che riportano in etichetta la dicitura disinfettante, o che rimandano esplicitamente ad una funzione battericida, virucida, fungicida o microbattericida o una combinazione delle attività disinfettanti a seconda dei test di performance condotti in accordo alle norme armonizzate) sono inquadrati a livello nazionale in modi diversi a seconda della destinazione d'uso: si tratta di farmaci in caso la disinfezione sia destinata alla cute lesa o alle ferite, di dispositivi medici in caso la disinfezione sia destinata ad agire su altri dispositivi medici (esempio: strumentario chirurgico, dispositivi per endoscopia, dispositivi riutilizzabili per la respirazione) altrimenti per la disinfezione di cute integra (es. le mani) o superfici "generiche" e ambienti vanno inquadrati come Presidi Medico Chirurgici (PMC), terminologia applicata solo a livello italiano) (o come biocidi, terminologia delle direttive europee).

Requisiti delle imprese di pulizia e sanificazione

In caso di appalto esterno ad imprese di servizi di pulizia e sanificazione, il punto di riferimento normativo è sempre rappresentato dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 all'Ufficio del Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l'attività imprenditoriale in questo settore e, come si vedrà, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.

Per quanto attiene ai requisiti, occorre però precisare che con l'entrata in vigore del comma 3, dell'art. 10 del D.L. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, si è stabilito in sintesi che:

- per esercitare l'attività imprenditoriale di sola **pulizia e/o disinfezione** (lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 D.M. 274/97), occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
- per svolgere anche attività imprenditoriale di **disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione** (lettere c), d) ed e) dell'art.1 comma 1 DM 274/97), occorrono - oltre a quelli del punto precedente - anche i requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, del D.M. 274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
- non è richiesta l'applicazione del D.M. 274/97 ove l'attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.

*** *** ***

Si rammenta che il protocollo sottoscritto dalle parti sociali del 14/03/2020 - ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell'art. 2, comma 10, del D.P.C.M. 10/04/2020 - rende obbligatoria l'applicazione della procedura, almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi.

Si precisa, infine, che tutte le sopraindicate procedure di disinfezione e sanificazione si intendono riferite sia alle aree con accesso degli utenti sia alle aree destinate ad attività di uffici, di *backoffice* e magazzino.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

DECRETO 7 luglio 1997, n. 274

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Vigente al: 4-6-2020

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3 e l'articolo 4, commi 1 e 2;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 487467 del 29 maggio 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attivita' di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono cosi' definite:

a) sono attivita' di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attivita' di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attivita' di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perche' parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perche' molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione puo' essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attivita' di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attivita' di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia
al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane

1. I requisiti di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio delle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita', di almeno due anni per le attivita' di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica

attinente l'attivita';

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, **((resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15))**, in conformita' al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.

Art. 3.

Fasce di classificazione

1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:

- a) fino a 100.000.000 di lire;
- b) fino a 400.000.000 di lire;
- c) fino a 700.000.000 di lire;
- d) fino a 1.000.000.000 di lire;
- e) fino a 2.000.000.000 di lire;
- f) fino a 4.000.000.000 di lire;
- g) fino a 8.000.000.000 di lire;
- h) fino a 12.000.000.000 di lire;
- i) fino a 16.000.000.000 di lire;
- l) oltre 16.000.000.000 di lire.

2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attivita', comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione e' quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.

3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economicofinanziari:

a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;

b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attivita' di pulizia e di disinfezione.

4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

Art. 4.

Comunicazioni delle variazioni

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro il medesimo termine e modalità l'impresa deve altresì comunicare le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.

3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacità economicofinanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.

Art. 5.

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, con motivato provvedimento della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, qualora, esperite le

procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, venga accertata:

a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalita' dei rapporti con la stazione appaltante;

b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumita' e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio.

2. La sospensione puo' essere accordata anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione e' data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.

4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto rimedio alle irregolarita', negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

Art. 6.

Cancellazione e iscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o piu' dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.

2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attivita' di pulizia, la cancellazione per dette attivita'

comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 puo' richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese di pulizia che **((alla data di entrata in vigore))** del presente decreto risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attivita' e' avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati.

((2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attivita' di pulizia per il cui esercizio risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2.))

Art. 8.

Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese
o nell'albo delle imprese artigiane

1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e' pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo e' versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalita'. Nel caso delle imprese di cui all'articolo 7 il contributo e' versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 1997

Il Ministro: Bersani

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997

Registro n. 1 Industria, foglio n. 182

ALLEGATO A

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, DI CUI AL
D.M., DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA
E ORGANIZZATIVA NONCHE' RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA
FASCIA (*).

Sezione I

1. Il sottoscritto, legale
rappresentante della impresa,
nato a(provincia.),

il, c.f., dichiara,
**((sotto la propria responsabilita' e nella consapevolezza che le
dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15))), ai fini**

dell'esercizio delle seguenti attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
lett. a) della legge n. 82 del 1994:

1) che l'impresa predetta e' in possesso dei requisiti di capacita'
economicofinanziaria, previsti dall'art. 2, comma 1, del D.M.
....., e, in particolare dichiara altresì:

a) che l'impresa e' iscritta al registro delle imprese o all'albo
delle imprese artigiane con il numero(eventuale);

b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa e'

c) che la partita IVA dell'impresa e'

d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti
cambiari nella seguente posizione:

assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare
(imprese individuali), dei soci (societa' di persone), amministratori
(societa' di capitali e societa' cooperative) (**); e) che l'impresa
ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti,
per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando in regola con i
versamenti contributivi; f) che l'impresa applica regolarmente i
contratti collettivi di settore; g) che l'impresa (o nel caso di
impresa individuale, il suo titolare) e' titolare dei seguenti c/c
bancari, presso le seguenti banche:

....., ag. n.;

....., ag. n.;

unisce inoltre n. dichiarazioni bancarie; **((*****))**

2) che alla gestione tecnica dell'impresa e' preposto il sig.,
..... che risulta in possesso del seguente requisito tra
quelli indicati all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale
.....(**).

Sezione II

2. Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa
nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui
all'art. 4, ai fini della partecipazione secondo la normativa
comunitaria agli appalti pubblici (****):

non inferiore a lire(*****),
all'uopo dichiara:

a) che l'impresa e' attiva nel settore delle pulizie da anni
e mesi;

b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al
netto dell'IVA non e' inferiore all'importo della fascia
immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e
che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella
corrispondente):

almeno uno dei servizi eseguiti e' di importo non inferiore al 40%
;

almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50%;

almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60%.

3. Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei
libri matricola nonche' un elenco dei servizi prestati dall'impresa
negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in
essere alla data di presentazione della presente istanza. Unisce
inoltre n. attestazioni rese da altrettanti committenti.

((***))**

4. Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.
3, comma 5, del decreto ministeriale gli attestati dell'INPS e

dell'INAIL comprovanti la regolarita' della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).

Luogo e data,

Firma

.....

(*) La presente scheda, per le imprese di nuova costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di inizio attivita', per le societa', rispettivamente modello I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1996.

(**) Tale assenza puo' essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto.

(***) Il nominativo del responsabile alla gestione tecnica dell'impresa dovra' essere riportato anche nel quadro B7 del modello S5 per le societa' o nel quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali.

(****) Tale indicazione dovra' comparire anche nei riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del modello S5 per le societa' e nei riquadri 7, 8 e 9 del modello I1.

(*****) Indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.

((*****) **Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del regolamento.**

(*****)) **In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato puo' depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.))**

ALLEGATO B

ATTESTATO DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA B) DEL
DECRETO MINISTERIALE

Il sottoscrittolegale
rappresentante di
.....(*), attesta che
l'impresa(**), ha
intrattenuto un rapporto di servizio per l'esercizio delle
seguenti attivita' di pulizia (specificare)
.....(***) per il periodo dal al,
..... per un importo contrattuale complessivo al
netto dell'IVA di L. Luogo e data,
.....

Firma

.....

(*) Indicare la denominazione, il codice fiscale,

dell'ente, amministrazione, impresa o altro soggetto di cui si ha la rappresentanza legale.

(**) Denominazione, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa cui l'attestazione si riferisce;

(***) Indicare le attivita' di pulizia, effettivamente prestate tra quelle previste dall'art. 1, comma 1 della legge n. 82 del 1994 secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale.
